

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

con istanza di autorizzazione alla notifica per p. proclami ex. art. 41, c. 4, c.p.a.

Per le sig.re **Longobardi Giuseppina** nata a Gragnano il 23.01.1976 e residente in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Santa Maria La Carità n. 59, C.F. LNGGPP76A63E131W e **Marra Valeria** nata a Salerno il 27.06.1981 ed ivi residente alla Via Liguori Luigi n. 2/E, C.F. MRRVLR81H67H703U, rapp.te e difese, giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13H 703O, unitamente al quale elett.te domiciliano in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 178/2214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

C o n t r o

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (già **Ministero dell'Istruzione**), C.F. 80185250588, in persona del Ministro *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

e c o n t r o

il **Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore generale *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

e c o n t r o

la **Commissione Giudicatrice di concorso**, in persona del Presidente *p.t.*, rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

n o n c h é c o n t r o

la **Commissione Nazionale** in persona del Presidente p.t., rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

e n e i c o n f r o n t i d i

Marra Cristiana residente in Napoli (NA) alla via Aniello Falcone n. 386;

avverso e per l'annullamento, previa sospensione,

degli atti impugnati con ricorso introduttivo, e segnatamente:

a)- del provvedimento, ove esistente poiché non pubblicato, contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania nella parte in cui **non** contempla le ricorrenti;

b)- dell'esito della prova scritta del 12.04.2022 di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) sostenuta dalle ricorrenti nella Regione Campania in data 12.04.2022;

c)- della valutazione della prova scritta del 12.04.2022 per come trasfusa nel punteggio numerico pari a **66** assegnato ad entrambe le ricorrenti nell'ambito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del

03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) laddove viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

d)- per quanto di ragione e laddove lesiva, della prova scritta *computer-based* elaborata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 e successive modifiche con particolare riferimento ai quesiti randomicamente corrispondenti al n. **20** e **49** per Longobardi e **13** e **18** per Marra ancorchè vertenti sulle medesime tematiche (GFT e TAGS);

e)- per quanto di ragione e laddove lesivo, del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta stilato per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022;

f)- ancora e per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione contenente il calendario della prova scritta distinta per classe di concorso di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in

cui fissa al 12.04.2022 l'espletamento della prova scritta per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda);

g)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti, con i quali è stata nominata, rettificata e sostituita la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania;

h)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 23 del 05.01.2022 di modifica del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* in uno agli allegati acclusi;

i)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 326 del 09.11.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha dettato *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 59, comma 11, del DL. n. 73/2021”*;

l)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749;

m)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 649 pubblicato in GU n. 44 del 09.06.2020 con cui sono state apportate modifiche al *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* indetto con DD 499 del 21.04.2020 e s.m.i.;

n)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* in uno agli allegati occlusi;

o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alle ricorrenti;

nonché avverso e per l'annullamento degli atti impugnati con ricorso per motivi aggiunti del 07.11.2022, e segnatamente:

a)- dell'avviso prot. n. 0012879 del 05.08.2022, contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania nella parte in cui **non** contempla le ricorrenti.

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto delle ricorrenti, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta *computer based* formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso A044 quanto ai quesiti randomicamente corrispondenti al n. 20 e 49 per Longobardi e 13 e 18 per Marra (per quest'ultima anche il quesito 17 sul regolamento UE n.1007/2011) ancorché vertenti sulle medesime tematiche (GFT e TAGS), ad essere ammesse alle prove orali - **mediante prova suppletiva** - di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044**

(Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta *computer based* formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso A044, quanto ai quesiti randomicamente corrispondenti al n. 20 e 49 per Longobardi e 13 e 18 per Marra (per quest'ultima anche l'ulteriore quesito 17 sul Regolamento UE n.1007/2011), ancorché vertenti sulle medesime tematiche (GFT e TAGS), alle prove orali **mediante prova suppletive** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.

F a t t o

Il presente ricorso in riassunzione viene proposto a seguito dell'ordinanza n. 7608/2022 resa all'udienza del 02.12.2022 e pubblicata il 05.12.2022 nell'ambito del procedimento recante R.G. 3200/2022 con cui il TAR Napoli ha declinato la propria competenza in favore di Codesto On.le Tribunale (**All. 1**).

Brevemente in narrativa si precisa che le odierne ricorrenti con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Campania, Napoli, incardinato innanzi alla IV Sezione con R.G. nr. 3200/2022, hanno agito per l'annullamento, previa sospensione: **a)- del provvedimento, ove esistente poiché non pubblicato, contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del**

21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania nella parte in cui **non** contempla le ricorrenti; **b)**- dell'esito della prova scritta del 12.04.2022 di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) sostenuta dalle ricorrenti nella Regione Campania in data 12.04.2022; **c)**- della valutazione della prova scritta del 12.04.2022 per come trasfusa nel punteggio numerico pari a **66** assegnato ad entrambe le ricorrenti nell'ambito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) laddove viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti; **d)**- per quanto di ragione e laddove lesiva, della prova scritta computer-based elaborata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 e successive modifiche con particolare riferimento ai quesiti randomicamente corrispondenti al n. **20** e **49** per Longobardi e **13** e **18** per Marra

ancorchè vertenti sulle medesime tematiche (GFT e TAGS); e)- per quanto di ragione e laddove lesivo, del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta stilato per la classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022; f)- ancora e per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione contenente il calendario della prova scritta distinta per classe di concorso di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui fissa al 12.04.2022 l'espletamento della prova scritta per la classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda); g)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti, con i quali è stata nominata, rettificata e sostituita la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania; h)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 23 del 05.01.2022 di modifica del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado" in uno agli allegati acclusi; i)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 326 del 09.11.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha dettato "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 59, comma 11, del

*DL. n. 73/2021”; **l**)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749; **m**)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 649 pubblicato in GU n. 44 del 09.06.2020 con cui sono state apportate modifiche al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” indetto con DD 499 del 21.04.2020 e s.m.i.; **n**)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati occlusi; **o**)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente”.*

All’esito dell’udienza camerale del 14.09.2022, ai fini della pronuncia sull’istanza cautelare (**All. 2**), il Collegio adito ha **ordinato** all’Amministrazione di fornire chiarimenti sui fatti di causa; tuttavia, il Ministero ha solo **simulativamente** adempiuto producendo una vera e propria memoria difensiva trincerandosi in asserzioni apodittiche senza nulla specificare sui quesiti contestati (**All. 3**).

Successivamente, nelle *more* della celebrazione dell’udienza fissata per il 09.11.2022, l’USR competente pubblicava altresì l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale (avviso prot. n. 0012879 del 05.08.2022 - **All. 4**) di talché le odierne ricorrenti, per mere ragioni processuali, dispiegavano rituale ricorso per motivi aggiunti sollevando le medesime censure già delineate nell’atto introduttivo.

Del tutto inaspettatamente, l’adito T.A.R. Campania - Napoli, all’esito dell’udienza cautelare poi rinviata al 02.12.2022, con ordinanza n. 7608/2022, ha rilevato la propria incompetenza territoriale ordinando la riassunzione del giudizio innanzi al T.A.R. Roma.

Pertanto, nell'interesse delle odierne ricorrenti, come sopra rapp.te, difese e dom.te, con il presente atto si riassume il processo innanzi a Codesto On.le TAR Lazio, Roma insistendo per il suo integrale accoglimento.

o - O - o

Si trascrive all'uopo il ricorso originariamente proposto innanzi al Tar Campania, Napoli:

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO

con istanza di autorizzazione alla notifica per p. proclami ex. art. 41, c. 4, c.p.a.

Per le sig.re Longobardi Giuseppina nata a Gragnano il 23.01.1976 residente in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Santa Maria La Carità n. 59, C.F. LNGGPP76A63E131W e Marra Valeria nata a Salerno il 27.06.1981 ed ivi residente alla Via Liguori Luigi n. 2/E, C.F. MRRVLR81H67H703U, rapp.te e difese, giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13H 703O, unitamente al quale elett.te domiciliario in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 178/2214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

C o n t r o

il Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

e c o n t r o

il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore generale p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

e c o n t r o

la Commissione Giudicatrice di concorso, in persona del Presidente p.t., rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

n o n c h é c o n t r o

la Commissione Nazionale in persona del Presidente p.t., rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

e n e i c o n f r o n t i d i

Marra Cristiana residente in Napoli (NA) alla via Aniello Falcone n. 386;

avverso e per l'annullamento, previa sospensione

*a)- del provvedimento, ove esistente poiché non pubblicato, contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania nella parte in cui **non** contempla le ricorrenti;*

*b)- dell'esito della prova scritta del 12.04.2022 di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) sostenuta dalle ricorrenti nella Regione Campania in data 12.04.2022;*

*c)- della valutazione della prova scritta del 12.04.2022 per come trasfusa nel punteggio numerico pari a **66** assegnato ad entrambe le ricorrenti nell'ambito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per*

*il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) laddove viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;*

*d)- per quanto di ragione e laddove lesiva, della prova scritta computer-based elaborata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 e successive modifiche con particolare riferimento ai quesiti randomicamente corrispondenti al n. **20** e **49** per Longobardi e **13** e **18** per Marra ancorchè vertenti sulle medesime tematiche (GFT e TAGS);*

*e)- per quanto di ragione e laddove lesivo, del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta stilato per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022;*

f)- ancora e per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione contenente il calendario della prova scritta distinta per classe di concorso di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui fissa al 12.04.2022 l'espletamento della

prova scritta per la classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda);

g)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti, con i quali è stata nominata, rettificata e sostituita la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania;

h)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 23 del 05.01.2022 di modifica del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati acclusi;

i)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 326 del 09.11.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha dettato “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 59, comma 11, del DL. n. 73/2021”;

l)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749;

m)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 649 pubblicato in GU n. 44 del 09.06.2020 con cui sono state apportate modifiche al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” indetto con DD 499 del 21.04.2020 e s.m.i.;

n)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati occlusi;

o)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti ivi incluso ogni

eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

Per l'accertamento e la declaratoria

*del diritto delle ricorrenti, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso A044 quanto ai quesiti randomicamente corrispondenti al n. 20 e 49 per Longobardi e 13 e 18 per Marra (per quest'ultima anche il quesito 17 sul regolamento UE n.1007/2011) ancorchè vertenti sulle medesime tematiche (GFT e TAGS), ad essere ammesse alle prove orali di **imminente calendarizzazione** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;*

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

*delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso A044 quanto ai quesiti randomicamente corrispondenti al n. 20 e 49 per Longobardi e 13 e 18 per Marra (per quest'ultima anche l'ulteriore quesito 17 sul Regolamento UE n.1007/2011) ancorchè vertenti sulle medesime tematiche (GFT e TAGS), alle prove orali di **imminente calendarizzazione** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie*

tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.

o - O - o

Sintesi dei motivi di ricorso:

1)- *L'esito della prova scritta è gravemente viziato dalla evidente ingannevolezza/ambiguità/erroneità di alcune domande del test che hanno inciso sulla complessiva attendibilità della prova determinando un solo apparente mancato raggiungimento della soglia utile all'ammissione alla prova scritta (70/100);*

2)- *L'invocata ammissione alla prova orale non altera la procedura laddove resta fermo lo sbarramento della prova medesima ("La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100" - cfr. art. 3, comma 10, del Decreto n. 23/2022);*

F a t t o

*Con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 (successivamente modificato e integrato, da ultimo, con Decreto Dipartimentale del 05.01.2022 n. 23) è stato bandito - **su base regionale** - il "Concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado".*

*Le ricorrenti, laddove in possesso dei prescritti requisiti in relazione alla classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), inoltravano rituale e tempestiva domanda di partecipazione, per la regione **Campania**, alla procedura concorsuale che, conformemente a ratio legis è gestita dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania ("Il presente decreto bandisce, **su base regionale**, un concorso, per titoli ed esami ... omissis I dirigenti preposti all'USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale" - cfr. artt. 1 e 2 del Decreto Direttoriale n. 499 del 21.04.2020; "Il concorso è indetto, **su base regionale** ..." - cfr. art.1, comma 2, Decreto n. 326 del 09.11.2021; "Si rinvia altresì all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto dipartimentale 03 giugno 2020, n. 649, e all'Allegato 2 ivi richiamato, **per l'individuazione degli Uffici***

scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali e per la disciplina delle ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure interessate” - cfr. art. 1, comma 3; decreto n. 23 del 05.01.2022).

Indi, l'Amministrazione, nella sua diramazione centrale, con avviso pubblicato sul sito istituzionale individuava le sedi per l'espletamento della prima prova scritta.

Nella data prefissata del 12.04.2022, le ricorrenti sostenevano la prima prova concorsuale (prova scritta) presso la sede designata, ovvero presso l'I.I.S. “Guido Tassinari” di Pozzuoli (NA), riportando entrambe un punteggio pari a 66/70.

*Tale punteggio ha determinato il (solo apparente) mancato raggiungimento della soglia di sbarramento (70/100) sebbene, a ben vedere, in ragione delle censure che saranno analiticamente dispiagate (in particolare ambiguità/ingannevolezza di almeno 2 domande e, segnatamente, quesiti n. 20 e 49 per Longobardi e 13 e 18 per Marra ancorchè vertenti sulle medesime tematiche - GFT e TAGS; per Marra anche l'ulteriore quesito 17 sul Regolamento UE n.1007/2011), **entrambe le ricorrenti hanno raggiunto/superato detta soglia.***

*La complessiva procedura, oltre che deficitaria dei requisiti minimi di pubblicità e trasparenza, è stata, quindi, contrassegnata da una serie di alterazioni che ingenerano anche una clamorosa **disparità di trattamento** sicché l'esclusione delle odierne ricorrenti dalla partecipazione alla successiva prova orale è illegittima e va annullata per i seguenti*

M o t i v i

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO EMANATO CON D.D. N. 499/2020 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.D. N. 23 DEL 05.01.2022 QUANTO ALLA INGANNEVOLEZZA/AMBUGUITA' DEI QUESITI (SICURAMENTE DEI QUESITI N. 20 e 49 PER GIUSEPPINA LONGOBARDI e 13 e 18 PER VALERIA MARRA (NONCHE', QUANTO A MARRA ANCHE DEL QUESITO N. 17). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, E 7, COMMA 2 bis, D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

DELL'ART. 400 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.

*In disparte dei grossolani errori nella formulazione dei complessivi quesiti da parte della Commissione nazionale, già accertati dallo stesso Ministero, e potenzialmente incidenti sulla complessiva legittimità della prova, occorre richiamare l'attenzione del Collegio sugli specifici quesiti che, non dissimilmente da come sta accadendo negli ultimi anni ad esempio in seno alle procedure di accesso alla specializzazione dei docenti (su tutte TFA sostegno), sono affette da evidente **erroneità/ingannevolezza/ambiguità** incidente sul solo apparente mancato raggiungimento della soglia di sbarramento.*

*In particolare, precisato preliminarmente che la batteria delle domande è la stessa per tutti i candidati con la sola variante randomica dell'ordine delle risposte, anche ad un occhio non esperto risulta evidente l'ingannevolezza del quesito (n. 20 per Longobardi e 18 per Marra) vertente sul GFT (testualmente "Il Gruppo Finanziario Tessile durante la sua attività si distinse anche per: **A** l'invenzione dell'abito in "fresco lana" denominato "Facis Riviera" e un articolato sistema di sviluppo taglie; **B** il primo prototipo di abito confezionato per civili e per il personale militare italiano; **C** l'invenzione dell'abito in "fresco lana" denominato "Facis Riviera" e il primo prototipo di abito confezionato per*

*il personale militare italiano; **D** un articolato sistema di sviluppo taglie e i primi brevetti in ambito di abiti per civili” come articolata per Longobardi; “Il Gruppo Finanziario Tessile durante la sua attività si distinse anche per: **A** l’invenzione dell’abito in “fresco lana” denominato “ Facis Riviera” e il primo prototipo di abito confezionato per il personale militare italiano; **B** l’invenzione dell’abito in “fresco lana” denominato “ Facis Riviera” e un articolato sistema di sviluppo taglie; **C** un articolato sistema di sviluppo taglie e i primi brevetti in ambito di abiti per civili; **D** il primo prototipo di abito confezionato per civili e per il personale militare italiano” come articolata per Marra) rispetto al quale alla risposta indicata come corretta secondo il Ministero (**A per Longobardi e B per Marra**) si affianca, in termini di eguale oggettiva correttezza, anche la C sia per Longobardi che per Marra.*

*Al riguardo occorre ricordare preliminarmente che l'origine del Gruppo Finanziario Tessile risale al momento di **fusione** di due realtà ovvero la Finanziaria Tessile dei Fratelli Rivetti e la Ditta Donato Levi (a quest’ultima, univocamente, viene riconosciuto il primato nonché il merito della realizzazione, nel 1887, del **primo prototipo di abito confezionato per civili**).*

*Successivamente e, precisamente, nel 1925, a seguito dell’acquisizione da parte dei Fratelli Rivetti del pieno controllo azionario, nasce la Finanziaria Tessile (orientata alla produzione di abbigliamento confezionato seppur mantenendo l'uso di ottime materie prime e di elevate tecniche di realizzazione) che, anche attraverso uno **studio antropometrico per lo sviluppo di un sistema di taglie**, focalizzò la propria iniziale attenzione sul “pronto confezionamento” (**si partì con uno standard iniziale costituito da 20 taglie poi articolarsi in 120 anche con particolare attenzione al vestiario militare**) per, poi, spostarsi, negli anni '70, sul Pret-à-porter griffato stringendo **collaborazioni** con Armani, Valentino, Ungaro e tanti altri.*

*Se, quindi, il merito del GFT è stata la realizzazione di “un articolato sistema di sviluppo taglie” (**per come applicato anche al mondo “militare”**), va da sé che il richiamo a detto inciso (“un articolato sistema di sviluppo taglie”) ovvero il riferimento al primo prototipo di abito confezionato per il personale militare italiano presente sia nella domanda C (per*

Longobardi) che nella D (per Marra) rende **entrambe le risposte corrette** ovvero, sotto diversa angolazione, ingannevole la prospettazione della domanda.

E proseguendo, e passando al quesito (49 per Longobardi e 13 per Marra) vertente sul manifesto della sostenibilità (testualmente “Nel Manifesto della sostenibilità per la moda italiana promosso dalla Camera Nazionale della Moda italiana, vengono proposti per ciascun tema alcuni tags, ad esempio: **A** Ecological footprint, Ecolabel, OEKPTEx, ISO11001; **B** Seri.co, GOTS, Ecolabel, ISO14040; **C** OHSAS 17001, ISO 9001, EMAS, ISO 14040; **D** Ecological footprint, GOTS, Ecolabel, carta dei diritti dell’uomo, ISO14001” **come articolata per Longobardi**; “Nel Manifesto della sostenibilità per la moda italiana promosso dalla Camera Nazionale della Moda italiana, vengono proposti per ciascun tema alcuni tags, ad esempio: **A)** OHSAS 17001, ISO 9001, EMAS, ISO 14040; **B)** Seri.co, GOTS, Ecolabel, ISO 14001; **C)** Ecological footprint, GOTS, Ecolabel, Carta dei diritti dell’uomo, ISO14001; **D)** Ecological footprint, Ecolabel, OEKO, TEX, Iso 11001” **come articolata per Marra**) rispetto al quale alla risposta indicata come corretta dal Ministero (D per Longobardi e C per Marra) si affianca, in termini di eguale oggettiva correttezza, anche la A (per Longobardi) come la B per Marra.

La domanda, quindi, è sicuramente posta in modo **ingannevole** laddove se ciascuna risposta sbagliata contiene un solo tag non contenuto nei TAGS del tema (ad eccezione della D per Longobardi e della C per Marra dove tutti e 4 i tags sono contenuti in un tema pur non rappresentando la totalità di quelli previsti per il tema) va da sé che la domanda è mal posta o comunque se è corretta la D (per Longobardi) e la C (per Marra) lo sono anche le altre che comunque citano tags corretti anche, e soprattutto, in virtù del fatto che la domanda utilizza il termine “alcuni” e non tutti (**in sostanza tutte le risposte possono essere corrette!!!**).

Eguali riflessioni si attagliano al quesito (17 per Marra) sulla normativa comunitaria (“Il regolamento UE n.1007/2011 del Parlamento europeo e del consigli del 27 settembre 2011 è relativo a: **A)** al sistema di allerta rapido europeo, RAPEX; **B)** agli standard di sostenibilità delle filiere tessili; **C)** alla protezione della salute umana e dell’ambiente dai

rischi che possono derivare dalle sostanze a comprovata elevata tossicità acuta e/o cronica; **D)** alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”) rispetto al quale alla risposta indicata come corretta (**D per Marra**) si affianca, in termini di eguale oggettiva correttezza, anche la C.

E ciò perché, ad una lettura nemmeno particolarmente tanto approfondita della citata direttiva, nella elencazione in premessa degli obiettivi, al **punto 23** (“23) È necessario che i fabbricanti, o chiunque agisca per loro conto, che desiderino aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile agli allegati del presente regolamento includa, nella documentazione tecnica da presentare congiuntamente alla domanda, tutte le informazioni scientifiche disponibili riguardo ad eventuali reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra tessile per la salute umana, inclusi i risultati delle prove effettuate a tal fine in conformità della legislazione dell'Unione in materia”) e **26** (“26) Il fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno causati da disposizioni o prassi divergenti degli Stati membri e di tenere il passo con lo sviluppo del commercio elettronico e con le sfide future nel mercato dei prodotti tessili, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura dei prodotti tessili. A tal fine, la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione. Tale relazione dovrebbe esaminare, in particolare, le opinioni dei consumatori per quanto riguarda la quantità di informazioni che dovrebbero figurare sull'etichetta dei prodotti tessili e analizzare quali mezzi diversi dall'etichettatura sia possibile utilizzare per fornire informazioni supplementari ai consumatori. Tale relazione dovrebbe basarsi su un'ampia consultazione delle parti interessate, inclusi i consumatori, e dovrebbe tenere conto delle vigenti norme europee e internazionali in materia. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare: l'ambito di applicazione e le caratteristiche di eventuali norme armonizzate sull'indicazione di origine, prendendo in considerazione i risultati degli sviluppi relativi a

possibili norme orizzontali sul paese di origine; il valore aggiunto per i consumatori di eventuali obblighi di etichettatura concernenti la manutenzione, la taglia, le sostanze pericolose, l'infiammabilità e le prestazioni ambientali dei prodotti tessili; l'utilizzo di simboli non linguistici o codici per identificare le fibre tessili presenti nel prodotto, che consentano ai consumatori di comprenderne facilmente la composizione e, in particolare, l'uso di fibre naturali o sintetiche; l'etichettatura sociale ed elettronica nonché l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta per ottenere informazioni supplementari su richiesta, specialmente tramite Internet, in merito al prodotto e al fabbricante. La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte legislative”) rende inequivocabilmente corretta anche la risposta C fornita dalla Marra.

*Quanto analiticamente dedotto e, quindi, l'esistenza di **almeno 2 domande** oggettivamente errate o quantomeno ingannevoli (e così per un totale di **4 punti che diventano 6** per la Marra a considerare anche il quesito 17 sul Regolamento UE n.1007/2011) ovvero, ancor meglio, con diverse soluzioni possibili riconducibili alle risposte delle ricorrenti, come cennato in premessa, consente la configurazione del raggiungimento, ancorché figurato, della soglia di sbarramento così soddisfacendo anche la prova di resistenza (le ricorrenti hanno entrambe riportato un punteggio pari a 66 di talché le domande contestate consentono il raggiungimento/superamento della soglia 70 ciò deponendo anche per la omogeneità delle posizioni processuali esaminate).*

*Appare, pertanto, evidente come l'**ambigua** formulazione delle risposte relative ai quesiti in parola abbia ingenerato quantomeno una legittima confusione nelle ricorrenti circa la comprensione del testo e, quindi, della risposta non trascurando poi che “l'ambiguità e la contraddittorietà delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa” (cfr. in tal senso e, da ultima, Tar Napoli, sez. II, sentenza n. 4649 del 21.10.2020); del resto, condivisibile giurisprudenza ha espressamente affermato che “la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso*

obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una risposta diversa, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela” (cfr. Tar Lombardia, sez. I, 29.07.2011, n. 2035).

*In buona sostanza vi sono **almeno due domande o evidentemente errate o ingannevoli** ciò giustificando, a maggior ragione, **un'ammissione diretta alla prova orale** atteso che “nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla” (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011, n. 5051).*

*In tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'**inattendibilità** scientifica dei test a risposta multipla, chiarendo: “il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino **elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari.** I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento” (C.d.S, sez. VI, n. 5485/2012).*

*In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile “che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, **sia l'unica effettivamente** e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione” (T.A.R. Milano, sez. I, 29.07.2011, n. 2035; T.A.R. Napoli, sez. IV, 30.09.2011, n. 4591; 28.10.2011, n. 5051).*

Né, peraltro, quanto all'attendibilità scientifica della prova somministrata ai candidati, il test è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività.

Quanto detto dà atto dell'interesse concreto ed attuale a censurare i quesiti in quanto, qualora si ravvisasse la contestata erroneità/ambiguità con l'attribuzione del relativo punteggio, i ricorrenti raggiungerebbero la soglia di ammissione.

Va da sé, insomma, che la potenziale attribuibilità del punteggio correlato alle domande errate ("A ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data" - cfr. quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta) ovvero ambigue avrebbe sicuramente consentito alle ricorrenti il superamento della soglia utile.

Infatti, come ben sintetizzato da recentissima giurisprudenza, "se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell'ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l'immatricolazione" (T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011, n. 5051 in tal senso anche C.d.S., sez. VI, 26.10.2012, n. 5485 sul superamento della prova di resistenza, sez. VI, n. 4432/15).

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la irragionevolezza della valutazione esperita in danno dei ricorrenti nonché per la sostanziale mancata esplicitazione motiva delle ragioni che giustifichino la mancata ammissione alla successiva prova orale.

Ed allora, assodato che le rilevate violazioni nell'espletamento della prova (aggravate dalla disparità di trattamento) sono potenzialmente idonee ad inficiare l'intera procedura concorsuale determinando l'annullamento della prova con conseguente travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati, tuttavia, fermi gli effetti conformativi della pronuncia (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011 n. 5051; T.A.R. Palermo, 14.01.2014 n. 121 e 28.02.2012 n. 457; T.A.R. Toscana, 27.06.2011 n. 1105; T.A.R. Reggio Calabria,

26.09.2008 n. 508), onde evitare la lesione del prevalente interesse pubblicistico alla tutela del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione, si può operare un'adeguata compensazione mediante accesso diretto dei ricorrenti alla prova orale.

Infatti, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ferma la potenziale seppur non invocata caducabilità dell'intera procedura, appare tutelare anche l'interesse della P.A. l'ampliamento della platea dei potenziali docenti senza che ciò, peraltro, leda la posizione degli altri candidati già ammessi alla prova orale.

Pertanto, allorché l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, si determina una illegittimità di per sé **insanabile** contemperabile soltanto dalla tutela - anche cautelare - della posizione concorsuale dei ricorrenti mediante ammissione alla prova orale.

In altre parole, sebbene quanto evidenziato implichi effetti **demolitivi**, tuttavia, anche in un doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi e in un'ottica di preservazione della complessiva procedura, ben si possono contemperare le contrapposte posizioni mediante un'ammissione, ancorché con riserva, alla successiva prova orale ove, fermo il raggiungimento sostanziale della soglia di sbarramento (70/100) per le ragioni esplicate, potrà meglio saggiarsi la effettiva preparazione dei ricorrenti senza inficiare l'intera procedura.

In buona sostanza, come di tutta evidenza, siamo al cospetto di una prova che andrebbe integralmente **annullata/riespletata** e che, tuttavia, anche per ragioni di economicità, senza che ciò pregiudichi alcun controinteressato, anzi tutelando lo stesso interesse del Ministero, può essere "salvata" rimettendo alla successiva prova orale ogni più compiuta verifica sulla preparazione dei candidati.

Quanto detto, peraltro, assume rilievo anche in relazione alla previsione di cui agli artt. 1 e 3 L. 241/90 atteso che la ingannevolezza/ambiguità delle domande contestate è

sintomatico di un grave vizio dell'intera procedura che si traduce anche in una assenza di motivazione.

*Se, infatti, a norma dell'art. 1 L. n. 241/90 l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità nell'espletamento della procedura concorsuale, ciò deponendo anche per l'insussistenza di una motivazione sostanziale.*

*L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.*

*Se, quindi, la funzione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso de quo **nulla è dato capire in merito ai criteri di determinazione delle domande e di individuazione delle risposte asseritamente corrette.***

*Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del MIUR accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di atti/provvedimenti amministrativi (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso della Commissione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla **erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione** che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.*

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la disparità di trattamento osservata dall'Amministrazione nonché per la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza tali da inficiare l'intera procedura.

o - O - o

*In via istruttoria, ai sensi dell'art. 116 C.P.A., e previo ordine espresso di Codesto Ecc.mo TAR adito, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti della procedura con particolare attenzione alla batteria di test disponendo, all'uopo e in ragione della eclatante ingannevolezza dedotta, apposita **verificazione** sui quesiti contestati.*

SULL'ISTANZA CAUTELARE.

Il fumus è nei motivi di ricorso ed appare palese e di tutta evidenza.

*Quanto al **periculum in mora** il danno gravissimo ed irreparabile è in re ipsa laddove a seguito dell'esclusione, le ricorrenti, avendo raggiunto/superato de facto la soglia di sbarramento (70/100), si vedono impossibilitate a proseguire il percorso concorsuale nella successiva fase della prova orale (di **imminente calendarizzazione**) ove sarà effettivamente saggiata la loro complessiva preparazione.*

Parte ricorrente, pertanto, in assenza di detta pronuncia che, nelle more della più ampia valutazione del ricorso, consenta di partecipare alla prova orale salvaguardando anche gli interessi della P.A. da una potenziale completa caducazione della procedura, subirebbe un pregiudizio irreparabile, precludendosi la possibilità di proseguire nel percorso concorsuale.

Né va sottovalutato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che l'invocata ammissione pone l'Amministrazione al riparo dai rischi di una potenziale caducazione della procedura concorsuale; tantomeno un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi sub judice.

*Peraltro, sempre in tema di periculum, occorre ribadire che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso vada concessa **indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti**, così riaffermando il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.*

Allo stato dei fatti, quindi, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità del provvedimento gravato rispetto al quale appare doveroso la concessione di un provvedimento cautelare, tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze dei ricorrenti.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

*Ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati necessari** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.*

p.q.m.

*si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità del test somministrato per la classe di concorso **A044** laddove contenente quesiti ambigui/ingannevoli, per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad **essere ammesse** alla prova orale del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020*

*modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania.*

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato se dovuto da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente ricorso è assoggettato al pagamento del contributo unificato in misura pari ad € 325,00.

Salvis iuribus

Salerno, lì 11.06.2022

avv. Antonio Salerno

o - O - o

Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente depositato in data 07.11.2022, le ricorrenti impugnavano altresì l'elenco degli ammessi alla prova orale adducendo a sostegno delle proprie ragioni il medesimo motivo in diritto proposto con ricorso introduttivo. Pertanto, per completezza espositiva, si trascrive integralmente altresì il ricorso per motivi aggiunti così come originariamente formulato innanzi al Tar Campania, Napoli:

“AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

Ricorso per motivi aggiunti al procedimento R.G. 3200/2022

*Per le sig.re **Longobardi Giuseppina** nata a Gragnano il 23.01.1976 residente in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Santa Maria La Carità n. 59, C.F. LNGGPP76A63E131W e **Marra Valeria** nata a Salerno il 27.06.1981 ed ivi residente alla Via Liguori Luigi n. 2/E, C.F. MRRVLR81H67H703U, rapp.te e difese, giusta procura in calce al presente atto*

dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13H 703O, unitamente al quale elett.te domiciliario in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 178/2214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoriosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

C o n t r o

il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione), C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

e c o n t r o

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t., la Commissione Giudicatrice di concorso, in persona del Presidente p.t., la Commissione Nazionale in persona del Presidente p.t. (non costituiti);

e n e i c o n f r o n t i d i

*Marra Cristiana residente in Napoli (NA) alla via Aniello Falcone n. 386 (non costituita);
avverso e per l'annullamento*

degli atti già impugnati con ricorso introduttivo del 29.06.2022 e segnatamente

a)- *dell'esito della prova scritta del 12.04.2022 di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) sostenuta dalle ricorrenti nella Regione Campania in data 12.04.2022;*

b)- *della valutazione della prova scritta del 12.04.2022 per come trasfusa nel punteggio numerico pari a **66** assegnato ad entrambe le ricorrenti nell'ambito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n.*

749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) laddove viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

*c)- per quanto di ragione e laddove lesiva, della prova scritta computer-based elaborata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 e successive modifiche con particolare riferimento ai quesiti randomicamente corrispondenti al n. 20 e 49 per Longobardi e 13 e 18 per Marra ancorchè vertenti sulle medesime tematiche (GFT e TAGS);*

*d)- per quanto di ragione e laddove lesivo, del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta stilato per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022;*

*e)- ancora e per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione contenente il calendario della prova scritta distinta per classe di concorso di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui fissa al 12.04.2022 l'espletamento della prova scritta per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda);*

f)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti, con i quali è stata nominata, rettificata e sostituita la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania;

g)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 23 del 05.01.2022 di modifica del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati acclusi;

h)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 326 del 09.11.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha dettato “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 59, comma 11, del DL. n. 73/2021”;

i)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749;

l)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 649 pubblicato in GU n. 44 del 09.06.2020 con cui sono state apportate modifiche al “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” indetto con DD 499 del 21.04.2020 e s.m.i.;

m)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in uno agli allegati occlusi;

n)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

nonché avverso e per l'annullamento

*a)- dell'avviso prot. n. 0012879 del 05.08.2022, contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania nella parte in cui **non** contempla le ricorrenti;*

Per l'accertamento e la declaratoria

*del diritto delle ricorrenti, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso A044 quanto ai quesiti randomicamente corrispondenti al n. 20 e 49 per Longobardi e 13 e 18 per Marra (per quest'ultima anche il quesito 17 sul regolamento UE n.1007/2011) ancorché vertenti sulle medesime tematiche (GFT e TAGS), ad essere ammesse alla prova orale, mediante prove suppletive, di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;*

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta computer based formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso A044 quanto ai quesiti randomicamente corrispondenti al n. 20 e 49 per Longobardi e 13 e 18 per Marra (per quest'ultima anche

*l'ulteriore quesito 17 sul Regolamento UE n.1007/2011) ancorché vertenti sulle medesime tematiche (GFT e TAGS), alle prove orali di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.*

o - O - o

Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, l'Ufficio VI - Ambito territoriale di Napoli ha pubblicato il calendario di convocazione degli ammessi a sostenere la prova orale fissata per il 02.09.2022, relativamente alla classe di concorso A044, per la Regione Campania, di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022.

Tale ulteriore provvedimento, da cui le odierne ricorrenti risultano escluse, si appalesa viziato per le medesime ragioni già ampiamente esposte nel ricorso introduttivo.

*Infatti con ricorso recante R.G. 3200/2022, le odierne ricorrenti hanno chiesto l'annullamento previa sospensione: **a)**- dell'esito della prova scritta del 12.04.2022 di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) sostenuta dalle ricorrenti nella Regione*

Campania in data 12.04.2022; **b)**- della valutazione della prova scritta del 12.04.2022 per come trasfusa nel punteggio numerico pari a **66** assegnato ad entrambe le ricorrenti nell'ambito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) laddove viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti; **c)**- per quanto di ragione e laddove lesiva, della prova scritta computer-based elaborata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 e successive modifiche con particolare riferimento ai quesiti randomicamente corrispondenti al n. **20** e **49** per Longobardi e **13** e **18** per Marra ancorchè vertenti sulle medesime tematiche (GFT e TAGS); **d)**- per quanto di ragione e laddove lesivo, del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta stilato per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022; **e)**- ancora e per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione contenente il calendario della prova scritta distinta per classe di concorso di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui fissa al 12.04.2022

l'espletamento della prova scritta per la classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda); f)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti, con i quali è stata nominata, rettificata e sostituita la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A044 (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania; g)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 23 del 05.01.2022 di modifica del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado" in uno agli allegati acclusi; h)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 326 del 09.11.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha dettato "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 59, comma 11, del DL. n. 73/2021"; i)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749; l)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 649 pubblicato in GU n. 44 del 09.06.2020 con cui sono state apportate modifiche al "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado" indetto con DD 499 del 21.04.2020 e s.m.i.; m)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado" in uno agli allegati occlusi; n)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

*A sostegno del proprio ricorso le ricorrenti hanno addotto un unico **MOTIVO IN DIRITTO** che all'uopo si trascrive:*

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO EMANATO CON D.D. N. 499/2020 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.D. N. 23 DEL 05.01.2022 QUANTO ALLA INGANNEVOLEZZA/AMBUGUITA' DEI QUESITI (SICURAMENTE DEI QUESITI N. 20 e 49 PER GIUSEPPINA LONGOBARDI e 13 e 18 PER VALERIA MARRA (NONCHE', QUANTO A MARRA ANCHE DEL QUESITO N. 17). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, E 7, COMMA 2 bis, D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.

*In disparte dei grossolani errori nella formulazione dei complessivi quesiti da parte della Commissione nazionale, già accertati dallo stesso Ministero, e potenzialmente incidenti sulla complessiva legittimità della prova, occorre richiamare l'attenzione del Collegio sugli specifici quesiti che, non dissimilmente da come sta accadendo negli ultimi anni ad esempio in seno alle procedure di accesso alla specializzazione dei docenti (su tutte TFA sostegno), sono affette da evidente **erroneità/ingannevolezza/ambiguità** incidente sul solo apparente mancato raggiungimento della soglia di sbarramento.*

*In particolare, precisato preliminarmente che la batteria delle domande è la stessa per tutti i candidati con la sola variante randomica dell'ordine delle risposte, anche ad un occhio non esperto risulta evidente l'ingannevolezza del quesito (n. 20 per Longobardi e 18 per Marra) vertente sul GFT (testualmente "Il Gruppo Finanziario Tessile durante la sua attività si distinse anche per: **A** l'invenzione dell'abito in "fresco lana" denominato "Facis Riviera" e un articolato sistema di sviluppo taglie; **B** il primo prototipo di abito confezionato per civili e per il personale militare italiano; **C** l'invenzione dell'abito in "fresco lana" denominato "Facis Riviera" e il primo prototipo di abito confezionato per il personale militare italiano; **D** un articolato sistema di sviluppo taglie e i primi brevetti in ambito di abiti per civili" **come articolata per Longobardi**; "Il Gruppo Finanziario Tessile durante la sua attività si distinse anche per: **A** l'invenzione dell'abito in "fresco lana" denominato "Facis Riviera" e il primo prototipo di abito confezionato per il personale militare italiano; **B** l'invenzione dell'abito in "fresco lana" denominato "Facis Riviera" e un articolato sistema di sviluppo taglie; **C** un articolato sistema di sviluppo taglie e i primi brevetti in ambito di abiti per civili; **D** il primo prototipo di abito confezionato per civili e per il personale militare italiano" **come articolata per Marra**) rispetto al quale alla risposta indicata come corretta secondo il Ministero (**A per Longobardi e B per Marra**) si affianca, in termini di eguale oggettiva correttezza, anche la C sia per Longobardi che per Marra.*

*Al riguardo occorre ricordare preliminarmente che l'origine del Gruppo Finanziario Tessile risale al momento di **fusione** di due realtà ovvero la Finanziaria Tessile dei Fratelli Rivetti e la Ditta Donato Levi (a quest'ultima, univocamente, viene riconosciuto il primato nonché il merito della realizzazione, nel 1887, del **primo prototipo di abito confezionato per civili**).*

*Successivamente e, precisamente, nel 1925, a seguito dell'acquisizione da parte dei Fratelli Rivetti del pieno controllo azionario, nasce la Finanziaria Tessile (orientata alla produzione di abbigliamento confezionato seppur mantenendo l'uso di ottime materie prime e di elevate tecniche di realizzazione) che, anche attraverso uno **studio antropometrico per lo sviluppo di un sistema di taglie**, focalizzò la propria iniziale attenzione sul "pronto*

confezionamento” (si partì con uno standard iniziale costituito da 20 taglie poi articolarsi in 120 anche con particolare attenzione al vestiario militare) per, poi, spostarsi, negli anni '70, sul Pret-à-porter griffato stringendo **collaborazioni** con Armani, Valentino, Ungaro e tanti altri.

Se, quindi, il merito del GFT è stata la realizzazione di “un articolato sistema di sviluppo taglie” (**per come applicato anche al mondo “militare”**), va da sé che il richiamo a detto inciso (“un articolato sistema di sviluppo taglie”) ovvero il riferimento al primo prototipo di abito confezionato per il personale militare italiano presente sia nella domanda C (per Longobardi) che nella D (per Marra) rende **entrambe le risposte corrette** ovvero, sotto diversa angolazione, ingannevole la prospettazione della domanda.

E proseguendo, e passando al quesito (49 per Longobardi e 13 per Marra) vertente sul manifesto della sostenibilità (testualmente “Nel Manifesto della sostenibilità per la moda italiana promosso dalla Camera Nazionale della Moda italiana, vengono proposti per ciascun tema alcuni tags, ad esempio: **A** Ecological footprint, Ecolabel, OEKPTEx, ISO11001; **B** Seri.co, GOTS, Ecolabel, ISO14040; **C** OHSAS 17001, ISO 9001, EMAS, ISO 14040; **D** Ecological footprint, GOTS, Ecolabel, carta dei diritti dell'uomo, ISO14001” **come articolata per Longobardi**; “Nel Manifesto della sostenibilità per la moda italiana promosso dalla Camera Nazionale della Moda italiana, vengono proposti per ciascun tema alcuni tags, ad esempio: **A**) OHSAS 17001, ISO 9001, EMAS, ISO 14040; **B**) Seri.co, GOTS, Ecolabel, ISO 14001; **C**) Ecological footprint, GOTS, Ecolabel, Carta dei diritti dell'uomo, ISO14001; **D**) Ecological footprint, Ecolabel, OEKO, TEX, Iso 11001” **come articolata per Marra**) rispetto al quale alla risposta indicata come corretta dal Ministero (D per Longobardi e C per Marra) si affianca, in termini di eguale oggettiva correttezza, anche la A (per Longobardi) come la B per Marra.

La domanda, quindi, è sicuramente posta in modo **ingannevole** laddove se ciascuna risposta sbagliata contiene un solo tag non contenuto nei TAGS del tema (ad eccezione della D per Longobardi e della C per Marra dove tutti e 4 i tags sono contenuti in un tema pur non rappresentando la totalità di quelli previsti per il tema) va da sé che la domanda è

mal posta o comunque se è corretta la D (per Longobardi) e la C (per Marra) lo sono anche le altre che comunque citano tags corretti anche, e soprattutto, in virtù del fatto che la domanda utilizza il termine “alcuni” e non tutti (in sostanza tutte le risposte possono essere corrette!!!).

*Eguali riflessioni si attagliano al quesito (17 per Marra) sulla normativa comunitaria (“Il regolamento UE n.1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 settembre 2011 è relativo a: **A)** al sistema di allerta rapido europeo, RAPEX; **B)** agli standard di sostenibilità delle filiere tessili; **C)** alla protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze a comprovata elevata tossicità acuta e/o cronica; **D)** alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”) rispetto al quale alla risposta indicata come corretta (**D per Marra**) si affianca, in termini di eguale oggettiva correttezza, anche la C.*

*E ciò perché, ad una lettura nemmeno particolarmente tanto approfondita della citata direttiva, nella elencazione in premessa degli obiettivi, al **punto 23** (“23) È necessario che i fabbricanti, o chiunque agisca per loro conto, che desiderino aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile agli allegati del presente regolamento includa, nella documentazione tecnica da presentare congiuntamente alla domanda, tutte le informazioni scientifiche disponibili riguardo ad eventuali reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra tessile per la salute umana, inclusi i risultati delle prove effettuate a tal fine in conformità della legislazione dell’Unione in materia”) e **26** (“26) l fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno causati da disposizioni o prassi divergenti degli Stati membri e di tenere il passo con lo sviluppo del commercio elettronico e con le sfide future nel mercato dei prodotti tessili, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell’etichettatura dei prodotti tessili. A tal fine, la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l’Unione.*

Tale relazione dovrebbe esaminare, in particolare, le opinioni dei consumatori per quanto riguarda la quantità di informazioni che dovrebbero figurare sull'etichetta dei prodotti tessili e analizzare quali mezzi diversi dall'etichettatura sia possibile utilizzare per fornire informazioni supplementari ai consumatori. Tale relazione dovrebbe basarsi su un'ampia consultazione delle parti interessate, inclusi i consumatori, e dovrebbe tenere conto delle vigenti norme europee e internazionali in materia. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare: l'ambito di applicazione e le caratteristiche di eventuali norme armonizzate sull'indicazione di origine, prendendo in considerazione i risultati degli sviluppi relativi a possibili norme orizzontali sul paese di origine; il valore aggiunto per i consumatori di eventuali obblighi di etichettatura concernenti la manutenzione, la taglia, le sostanze pericolose, l'inflammabilità e le prestazioni ambientali dei prodotti tessili; l'utilizzo di simboli non linguistici o codici per identificare le fibre tessili presenti nel prodotto, che consentano ai consumatori di comprenderne facilmente la composizione e, in particolare, l'uso di fibre naturali o sintetiche; l'etichettatura sociale ed elettronica nonché l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta per ottenere informazioni supplementari su richiesta, specialmente tramite Internet, in merito al prodotto e al fabbricante. La relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte legislative”) rende inequivocabilmente corretta anche la risposta C fornita dalla Marra.

*Quanto analiticamente dedotto e, quindi, l'esistenza di **almeno 2 domande** oggettivamente errate o quantomeno ingannevoli (e così per un totale di **4 punti che diventano 6** per la Marra a considerare anche il quesito 17 sul Regolamento UE n.1007/2011) ovvero, ancor meglio, con diverse soluzioni possibili riconducibili alle risposte delle ricorrenti, come cennato in premessa, consente la configurazione del raggiungimento, ancorché figurato, della soglia di sbarramento così soddisfacendo anche la prova di resistenza (le ricorrenti hanno entrambe riportato un punteggio pari a 66 di talché le domande contestate consentono il raggiungimento/superamento della soglia 70 ciò deponendo anche per la omogeneità delle posizioni processuali esaminate).*

*Appare, pertanto, evidente come l'**ambigua** formulazione delle risposte relative ai quesiti in parola abbia ingenerato quantomeno una legittima confusione nelle ricorrenti circa la comprensione del testo e, quindi, della risposta non trascurando poi che “l’ambiguità e la contraddittorietà delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l’esito finale della prova stessa” (cfr. in tal senso e, da ultima, Tar Napoli, sez. II, sentenza n. 4649 del 21.10.2020); del resto, condivisibile giurisprudenza ha espressamente affermato che “la necessità che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una risposta diversa, scientificamente non corretta, incombe sull’Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela” (cfr. Tar Lombardia, sez. I, 29.07.2011, n. 2035).*

*In buona sostanza vi sono **almeno due domande o evidentemente errate o ingannevoli** ciò giustificando, a maggior ragione, un’ammissione diretta alla prova orale atteso che “nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell’illegittimità, solo l’erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla” (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011, n. 5051).*

*In tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell’**inattendibilità** scientifica dei test a risposta multipla, chiarendo: “il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l’accesso ad un*

corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento” (C.d.S, sez. VI, n. 5485/2012).

In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa ove i concorrenti sono tutti collocati nell’ambito di pochi punti è imprescindibile “che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione” (T.A.R. Milano, sez. I, 29.07.2011, n. 2035; T.A.R. Napoli, sez. IV, 30.09.2011, n. 4591; 28.10.2011, n. 5051).

*Né, peraltro, quanto all’attendibilità scientifica della prova somministrata ai candidati, **il test è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività.***

Quanto detto dà atto dell’interesse concreto ed attuale a censurare i quesiti in quanto, qualora si ravvisasse la contestata erroneità/ambiguità con l’attribuzione del relativo punteggio, i ricorrenti raggiungerebbero la soglia di ammissione.

Va da sé, insomma, che la potenziale attribuibilità del punteggio correlato alle domande errate (“A ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data” - cfr. quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta) ovvero ambigue avrebbe sicuramente consentito alle ricorrenti il superamento della soglia utile.

Infatti, come ben sintetizzato da recentissima giurisprudenza, “se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell’ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l’errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l’immatricolazione” (T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011, n. 5051 in tal senso anche C.d.S., sez. VI, 26.10.2012, n. 5485 sul superamento della prova di resistenza, sez. VI, n. 4432/15).

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la irragionevolezza della valutazione esperita in danno dei ricorrenti nonché per la sostanziale mancata

esplicitazione motiva delle ragioni che giustifichino la mancata ammissione alla successiva prova orale.

Ed allora, assodato che le rilevate violazioni nell'espletamento della prova (aggravate dalla disparità di trattamento) sono potenzialmente idonee ad inficiare l'intera procedura concorsuale determinando l'annullamento della prova con conseguente travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati, tuttavia, fermi gli effetti conformativi della pronuncia (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011 n. 5051; T.A.R. Palermo, 14.01.2014 n. 121 e 28.02.2012 n. 457; T.A.R. Toscana, 27.06.2011 n. 1105; T.A.R. Reggio Calabria, 26.09.2008 n. 508), onde evitare la lesione del prevalente interesse pubblicistico alla tutela del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione, si può operare un'adeguata compensazione mediante accesso diretto dei ricorrenti alla prova orale.

Infatti, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ferma la potenziale seppur non invocata caducabilità dell'intera procedura, appare tutelare anche l'interesse della P.A. l'ampliamento della platea dei potenziali docenti senza che ciò, peraltro, leda la posizione degli altri candidati già ammessi alla prova orale.

*Pertanto, allorché l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, si determina una illegittimità di per sé **insanabile** contemperabile soltanto dalla tutela - anche cautelare - della posizione concorsuale dei ricorrenti mediante ammissione alla prova orale.*

*In altre parole, sebbene quanto evidenziato implichi effetti **demolitivi**, tuttavia, anche in un doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi e in un'ottica di preservazione della complessiva procedura, ben si possono contemperare le contrapposte posizioni mediante un'ammissione, ancorché con riserva, alla successiva prova orale ove, fermo il raggiungimento sostanziale della soglia di sbarramento (70/100) per le ragioni esplicate, potrà meglio saggiarsi la effettiva preparazione dei ricorrenti senza inficiare l'intera procedura.*

*In buona sostanza, come di tutta evidenza, siamo al cospetto di una prova che andrebbe integralmente **annullata/riespletata** e che, tuttavia, anche per ragioni di economicità, senza che ciò pregiudichi alcun controinteressato, anzi tutelando lo stesso interesse del Ministero, può essere “salvata” rimettendo alla successiva prova orale ogni più compiuta verifica sulla preparazione dei candidati.*

Quanto detto, peraltro, assume rilievo anche in relazione alla previsione di cui agli artt. 1 e 3 L. 241/90 atteso che la ingannevolezza/ambiguità delle domande contestate è sintomatico di un grave vizio dell'intera procedura che si traduce anche in una assenza di motivazione.

*Se, infatti, a norma dell'art. 1 L. n. 241/90 l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità nell'espletamento della procedura concorsuale, ciò deponendo anche per l'insussistenza di una motivazione sostanziale.*

*L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.*

*Se, quindi, la funzione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso de quo **nulla è dato capire in merito ai criteri di determinazione delle domande e di individuazione delle risposte asseritamente corrette.***

Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del MIUR accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di atti/provvedimenti

amministrativi (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso della Commissione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la disparità di trattamento osservata dall'Amministrazione nonché per la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza tali da inficiare l'intera procedura.

o - O - o

*All'esito dell'udienza tenutasi in camera di consiglio in data 14.09.2022, al fine di pronunciarsi sull'istanza cautelare, il collegio ha **ordinato** all'Amministrazione di fornire chiarimenti sulla formulazione dei quesiti avversati con il ricorso introduttivo.*

Al riguardo, per doverosità defensionale, indipendentemente dalle determinazioni che il Collegio adotterà quanto alla competenza territoriale, si segnala che l'Amministrazione, con la memoria irritualmente depositata in data 19.10.2022 in realtà simula di dare esecuzione all'ordinanza ma, a ben vedere, completamente omettendo di fornire i chiesti chiarimenti, si limita ad un giudizio approssimativo sulla plausibilità delle opzioni offerte ai candidati controdeducendo (insomma una vera e propria memoria e non un adempimento istruttorio).

Peraltro, sul profilo della competenza territoriale, ricordato che il concorso è rigorosamente a base regionale, sono proprio le due pronunce della Plenaria richiamate dall'Amministrazione (Ad. Pl. Sent. n. 13 e 15 dell'08.09.2021) a deporre per il corretto radicamento del giudizio atteso che la procedura concorsuale è destinata a produrre i suoi effetti nella regione di espletamento (a titolo meramente esemplificativo, in caso di accoglimento del ricorso, sarà l'USR Campania ad adottare i provvedimenti consequenziali in esecuzione).

o - O - o

Pertanto, il provvedimento qui gravato in ragione della riproposizione dei medesimi vizi contenuti negli atti già oggetto di censure, va annullato ai soli fini processuali e procedurali.

p.q.m.

*si conclude per l'accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità del test somministrato per la classe di concorso **A044** laddove contenente quesiti ambigui/ingannevoli, per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere ammesse mediante indizione di prove suppletive alla prova orale del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania.*

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.

Si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è assorbito dal versamento di € 325,00 già effettuato con il ricorso introduttivo, atteso che lo stesso non costituisce domanda nuova e non determina ampliamento del thema decidendum. Salvis iuribus

Salerno, li 28.10.2022

avv. Antonio Salerno"

o - O - o

A seguito dell'ordinanza del TAR Napoli, sez. IV, n. 7608 del 05.12.2022, le odierne ricorrenti hanno interesse a riassumere il giudizio e pertanto - con il presente atto - ad

ogni effetto riassumono il ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma insistendo per l'integrale accoglimento del ricorso.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati necessari** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità del test somministrato per la classe di concorso **A044** laddove contenente quesiti ambigui/ingannevoli, per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad **essere ammesse** alla prova orale **mediante prova suppletiva** del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **A044** (Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda) per la Regione Campania.

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.

Trattandosi di riassunzione il deposito è esente dal versamento del contributo unificato il cui onere è stato già assolto all'atto del deposito del ricorso introduttivo innanzi al TAR Campania, Napoli (R.G. 3200/2022).

Salerno lì, 03.01.2023

avv. Antonio Salerno